

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 21 dicembre 1978 n. 845 recante "Legge quadro in materia di formazione professionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legge n. 148 del 20 maggio 1993 convertito con modificazioni nella Legge n. 236 del 17/07/1993 recante "interventi urgenti a sostegno dell'occupazione";

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15/3/97 n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

VISTO il R.D. n. 2440 del 18/11/1923, concernente l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n.827 del 23/5/1924, e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) N. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) 1304/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 del Consiglio sostiene, all'art.16, la "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

VISTO il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul







Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

VISTO il Regolamento delegato (UE) N. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/207 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni elative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costibenefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2015/1970 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1974 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione, del 9 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2016/568 della Commissione, del 29 gennaio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO il Regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, pubblicato sulla GUE del 30 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, adottato con Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, modificata con Decisione C(2018) 598 dell'8 febbraio 2018, che







individua, tra gli altri, il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e il Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione nel quadro della strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014 -2020;

VISTO il Programma Operativo Nazionale Occupazione Giovani (2014IT05M9OP001) approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 4969 dell'11/07/2014 a titolarità dell'ANPAL, riprogrammato con Decisione della Commissione Europea C (2017) 8927 del 18 dicembre 2017, successivamente con Decisione della Commissione Europea C(2018) 9102 del 19 dicembre 2018 e Decisione CE n. C(2020) 1844 del 18 marzo 2020;

VISTO l'articolo 5 della Legge n. 183/87 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183" pubblicato in G.U. n. 221 del 23/09/2015 ed in particolare gli artt. 4-9 relativi alla costituzione e alla disciplina dell'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro, e s.m.i.;

VISTO l'articolo 9 del D. Lgs. n. 150/2015 e l'art. 9 comma 2 del DPCM del 13 Aprile 2016, che stabilisce che l'Anpal subentra, dal momento del passaggio della titolarità della gestione dei Programmi Operativi, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

VISTO il "Regolamento di contabilità" dell'ANPAL adottato ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015 e approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ANPAL con Deliberazione n. 11/2016;

VISTO il D.P.R. del 18 novembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 06 dicembre 2019 al n. 1-3331, con il quale l'Avv. Paola Nicastro è stata nominata Direttore Generale dell'ANPAL;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO il DPR n. 22 del 05 febbraio 2018 inerente il "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.";

VISTA la Circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2009, relativa a "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N).", in quanto applicabile;

VISTI gli articoli 112, 125 comma 4 lettera e) e gli effetti dell'art.84 del Regolamento Comunitario (UE) n. 1303/2013 che prevedono la liquidazione annuale dei conti;

VISTO che l'ENM è una pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001, nonché ente pubblico non economico, catalogato dall'Istat nell'ambito delle amministrazioni centrali tra gli enti di regolazione dell'attività economica di cui all'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica), con Decreto del Presidente dell'Istat (ultimo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 242 del 30 settembre 2020) ed opera quale strumento diretto del Governo italiano per la promozione della microfinanza identificata quale







dispositivo basilare per l'attuazione di una politica economica improntata al bene comune e alla centralità della persona e della microimpresa;

VISTO che l'ENM è stato istituito dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n.106 (c.d. "Decreto sviluppo"), che all'art. 8 comma 4 bis costituisce il Comitato nazionale permanente per il microcredito (istituito con il decreto-legge 2/2006 art.4 bis, comma 8) in Ente pubblico non economico - mutandone la denominazione in Ente Nazionale per il Microcredito - e attribuendogli nuovi compiti e funzioni di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti microfinanziari e delle attività con essi realizzate a valere sui fondi dell'Unione europea;

VISTO che l'ENM è organismo unico a livello nazionale che opera per la promozione della microfinanza quale strumento principale per l'inclusione sociale, finanziaria e lavorativa di coloro che sono esclusi dalla partecipazione alla vita attiva in ragione del proprio status;

VISTO che l'ENM è deputato al monitoraggio e alla valutazione delle iniziative di microcredito attivate sul territorio nazionale e predispone un Rapporto almeno biennale per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del DPCM del 2 luglio 2010;

VISTO che il Ministero degli Affari Esteri DGUE – Ufficio I, con nota del 17/11/2011, prot. MAE 03163612011 ha trasmesso a Bruxelles la nota dell'Ente Nazionale per il Microcredito con la quale lo stesso informa che la legge 106 del 12 luglio 2011 ha attribuito all'Ente, le funzioni di Ente Coordinatore Nazionale con compiti in materia di strumenti microfinanziari promossi dall'Unione europea, in particolare per quanto concerne gli strumenti di microfinanza attivati da programmi a gestione diretta dell'UE;

CONSIDERATO che, in attuazione di quanto previsto dalla scheda descrittiva della Misura 7.2 "Supporto per l'accesso al credito agevolato" del PON IOG, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - con apposito Accordo di finanziamento stipulato in data 11 dicembre 2015 con INVITALIA, soggetto gestore designato – ha costituito il Fondo *SELFIEmployment*, ai sensi degli artt. 37-46 del Regolamento (UE) 1303/2013, al fine di sostenere e affiancare l'avvio di microimpresa e autoimpiego da parte dei giovani NEET iscritti alla Garanzia per i Giovani di età superiore a 18 anni;

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il nuovo Accordo di finanziamento stipulato tra Invitalia e ANPAL, registrato agli Atti negoziali ANPAL con n. prot. 60 del 29/07/2020, con il quale è stato modificato l'Accordo iniziale dell'11/12/2015;

CONSIDERATO l'interesse di questa Agenzia a proseguire l'azione di promozione e di consolidamento del Fondo SELFIEmployment, al fine di favorire l'occupazione attraverso la microimpresa e l'autoimpiego;

VISTO l'Accordo (n. prot.4328 del 09 aprile 2018) fra ANPAL e ENM stipulato per la realizzazione della prima edizione del Progetto "Percorsi Nazionali di accompagnamento all'autoimpiego ed auto imprenditorialità Yes I start up!- Formazione per l'avvio di impresa – Annualità 2018/2020;

CONSIDERATO che ANPAL, con nota prot. n. 10659 del 06 novembre 2020, ha manifestato all'ENM il proprio interesse alla realizzazione dei percorsi di cui alla Misura 7.1 del PON IOG attraverso invito a presentare una nuova proposta progettuale;

CONSIDERATO che ENM con nota n. prot. 10817 dell'11 novembre 2020 ha trasmesso la "Proposta progettuale per percorsi nazionali di accompagnamento all'autoimpiego ed auto imprenditorialità YES I







start up -Formazione per l'avvio d'impresa"- Edizione 2021/2022 per l'attuazione della Misura 7.1 del PON IOG (modalità di attuazione B), da realizzare in raccordo con la propria rete di partner pubblici e privati e indirizzata ai giovani NEET comprensiva di cronoprogramma;

VISTO l'accordo n.77 del 20 novembre 2020 fra ANPAL e ENM stipulato per la realizzazione della seconda edizione del Progetto "Percorsi Nazionali di accompagnamento all'autoimpiego ed auto imprenditorialità Yes I start up!- Formazione per l'avvio di impresa – Annualità 2021/2022;

Tutto ciò visto e considerato, il Direttore Generale

DECRETA

ARTICOLO 1 Approvazione progetto

E' approvato l'Accordo di carattere generale per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune - ex art. 15 Legge 7 agosto 1990 n. 241 -, registrato al Registro Atti Negoziali ANPAL al numero 77 del 20.11.2020, stipulato in data 20.11.2020 tra l'ANPAL e l'Ente Nazionale per il Microcredito per l'attuazione del Progetto "Percorsi Nazionali di accompagnamento all'autoimpiego ed auto imprenditorialità Yes I start up!- Formazione per l'avvio di impresa – Annualità 2021/2022 ad esso allegato.

Il suddetto Accordo ed il relativo allegato costituiscono parte integrante del presente decreto.

Per l'attuazione del progetto YES I start up -Formazione per l'avvio d'impresa" si applicano le disposizioni di cui l'esecuzione del progetto "Percorsi nazionali di accompagnamento all'autoimpiego ed auto imprenditorialità YES I start up -Formazione per l'Avvio d'Impresa" - Edizione 2021/2022 così come descritto nell'Allegato "A" dell'Accordo stipulato dalle parti.

ARTICOLO 2 Contributo

Per l'esecuzione del progetto denominato "Progetto YES I start up - Formazione per l'avvio d'impresa" Edizione 2021/2022, viene impegnato un importo pari ad Euro 3.111.800,00 (tremilionicentoundicimilaottocento/00) a valere sul Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" Asse Prioritario di Intervento "Occupazione Giovani NEET", priorità di investimenti 8ii "Occupazione", priorità di investimento 8ii "L' integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE).

I giovani destinatari devono possedere i seguenti requisiti:

- età compresa tra i 15 e i 29 anni al momento della registrazione al portale nazionale o regionale;
- essere disoccupati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 150/2015 del 14 settembre 2015 e successive modifiche e integrazioni;
- non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari);
- non essere inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l'esercizio della professione o per il mantenimento dell'iscrizione ad un Albo o Ordine professionale;







• non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare, in quanto misura formativa.

Le risorse si intendono impegnate, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi, dal momento della sottoscrizione del suddetto accordo fino ad esaurimento degli effetti giuridici ed economici relativi alla programmazione 2014 – 2020.

In materia di affidamento di attività a enti terzi, l'ENM è tenuto ad osservare le norme comunitarie e, ove compatibili, le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 sulla normativa degli appalti pubblici di riferimento e quanto specificamene previsto dal "Vademecum FSE per i Programmi Operativi 2014-2020", dal DPR 5 Febbraio 2018 n.22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020", nonché dalle Circolari del Ministero del lavoro n. 11 del 7 aprile 2003, n. 2 del 2 febbraio 2009 e n.40 del 7 dicembre 2010, attualmente in vigore fino a successivi aggiornamenti.

ARTICOLO 4 Rimodulazioni del Progetto

L'ENM, in caso di comprovata necessità ed entro 60 giorni dal termine indicato per l'ultimazione delle attività, ha facoltà di presentare richiesta di rimodulazione del progetto, motivata e documentata. ANPAL si riserva la possibilità di valutare le motivazioni addotte ai fini della approvazione della rimodulazione, fermi restando i termini stabiliti per la rendicontazione delle spese.

Tutte le rimodulazioni del progetto, suddivise per fase, ivi comprese quelle dell'affidamento di attività a terzi, devono essere espressamente autorizzate da ANPAL.

ARTICOLO 5 Modalità di rendicontazione delle spese

ENM si occuperà della rendicontazione delle spese ad ANPAL, sul sistema informativo SIGMA_{GIOVANI}, previa acquisizione e messa a disposizione degli altri attori coinvolti, dell'intera documentazione di attuazione per le attività di competenza necessarie alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, ai controlli. L'attività formativa della misura 7.1 si basa su un sistema di rendicontazione a costi standard. In ragione della strutturazione dei percorsi di formazione ed accompagnamento, e considerati i contenuti

In ragione della strutturazione dei percorsi di formazione ed accompagnamento, e considerati i contenut della formazione, i parametri di costo sono differenti a seconda della modalità di formazione erogata:

- Per la parte di percorso erogata con formazione in aula o a distanza (max 24 ore in live streaming interattivo), i parametri orari sono: UCS ora/corso: € 146,25 (fascia A) e UCS ora/allievo: € 0,80;
- Per la parte di formazione e accompagnamento in forma individualizzata (o in gruppi di massimo 3 persone) il parametro di costo è di Euro 40/h per ciascun NEET.

ANPAL non assume alcun impegno diretto o indiretto nei confronti delle le altre strutture coinvolte collegate ad ENM (individuate nell'articolo 6) che parteciperanno operativamente alle attività di progetto per conto di quest'ultima.

Con cadenza trimestrale, l'ENM dovrà trasmettere una relazione sullo stato di avanzamento delle attività, comprendente anche le informazioni sulle procedure adottate, nonché tutti i prodotti realizzati al fine di dimostrare la virtuosità dell'utilizzo delle risorse comunitarie in quanto a qualità ed efficacia della spesa.







Con apposita richiesta e per particolari esigenze, ANPAL potrà richiedere l'invio a scadenze diverse, che saranno preventivamente comunicate all'ENM.

ARTICOLO 6 Erogazione del contributo

ANPAL provvederà ad erogare il contributo di cui all'art. 3 del presente decreto con le modalità di seguito previste:

- una quota pari al 40% dell'importo complessivo di cui all'articolo 2, erogata a richiesta dell'ENM condizionatamente all'avvio delle attività formative;
- i pagamenti successivi saranno effettuati, previa presentazione delle domande di rimborso da parte dell'ENM, successivamente all'approvazione delle spese avvenuta a seguito del controllo on desk dell'Autorità di Gestione ed al netto della quota di anticipo già corrisposta. In nessun caso il totale degli importi erogati sul progetto potrà superare il 90% del contributo previsto, ai sensi dell'art. 130 del Regolamento (UE) 1303/2013;
- a seguito della presentazione del riepilogo generale delle domande di rimborso presentate (c.d. rendiconto generale) e sulla base delle risultanze delle relative verifiche sia on desk sia in loco sarà erogato il restante importo a saldo, contestualmente alla trasmissione all'ENM della notifica di decisione definitiva sul progetto.
 - Ai fini del pagamento, ENM dovrà presentare ad ANPAL con cadenza trimestrale, richieste di rimborso, firmate digitalmente dal legale rappresentante e trasmesse mediante PEC, contenenti il riepilogo delle spese effettivamente sostenute, ai sensi dell'articolo 125 comma 4, lettere a) e b) del Reg. 1303/2013.

Contestualmente alla presentazione delle domande di rimborso dovrà essere fornita la relativa documentazione prevista dal Regolamento Delegato (UE) n. 2017/90 della Commissione Europea del 31 ottobre 2016 e dal Sistema di Gestione e Controllo dell'AdG. Tutti i documenti dovranno essere caricati sul sistema informativo SIGMA_{GIOVANI}.

ARTICOLO 7 Controlli

I rimborsi successivi all'anticipazione avverranno a seguito di positivo controllo on desk delle domande di rimborso prevenute e della relativa documentazione, come prevista dal Regolamento Delegato (UE) n. 2017/90 della Commissione Europea del 31 ottobre 2016, e inserita sul sistema informatico SIGMA_{GIOVANI}. Successivamente alla verifica on desk, attraverso una metodologia campionaria, saranno effettuate delle verifiche in loco e ogni altro controllo ai sensi della normativa comunitaria e nazionale applicabile sugli originali della documentazione giustificativa, prevista dalla metodologia a costi standard.

Qualora la relativa domanda di rimborso risultasse incompleta e/o la documentazione allegata incompleta o mancante, o nel caso di mancata esibizione della documentazione richiesta nel corso della verifica in loco, i termini per l'espletamento delle verifiche si intendono sospesi fino a quando non perverranno i chiarimenti, le integrazioni e/o i documenti richiesti. In ogni caso ENM dovrà inviare nei termini indicati







da ANPAL i chiarimenti, le integrazioni e/o la documentazione richiesta, pena la definitività del mancato riconoscimento delle spese e delle decurtazioni operate.

ARTICOLO 8 Chiusura delle attività

Entro i 60 giorni successivi la chiusura delle attività l'ENM dovrà presentare ad ANPAL il riepilogo generale delle domande di rimborso presentate (cosiddetto rendiconto generale), corredato da una relazione finale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti. Entro 15 giorni dalla ricezione della stessa, ANPAL procederà ad attivare la verifica amministrativo-contabile a saldo attraverso una metodologia campionaria, che di norma ha la durata di 3 mesi.

Nel caso di mancata esibizione della documentazione richiesta o di mancato riscontro alle richieste di chiarimenti, i termini per l'espletamento della verifica si intendono sospesi fino a quando non perverranno i chiarimenti, le integrazioni e/o i documenti richiesti. In ogni caso ENM dovrà inviare, nei termini indicati da ANPAL, i chiarimenti, le integrazioni e/o la documentazione richiesta, pena la definitività del mancato riconoscimento delle spese e delle decurtazioni operate. All'esito della verifica in loco a saldo, l'Amministrazione procederà alla notifica di decisione definitiva della relativa annualità di progetto e alla liquidazione del saldo.

ARTICOLO 9

Termini per la conservazione dei documenti

Ferme restando le disposizioni civilistiche e fiscali, la documentazione giustificativa delle spese in originale secondo quanto stabilito dal Regolamento Delegato (UE) n. 2017/90 della Commissione Europea del 31 ottobre 2016, nonché da ogni altro documento relativo al progetto dovranno essere conservati ai sensi dell'articolo 140 del Reg.n.1303/2013 al quale integralmente si rinvia e esibiti in sede di verifica o di richiesta delle autorità competenti.

ARTICOLO 10 Irregolarità

L'ENM si impegna a segnalare tempestivamente ad ANPAL eventuali errori materiali e irregolarità commesse nell'attuazione del Progetto.

In caso di irregolarità, come definita ai sensi del dall'articolo 2, punto 36, del Regolamento (UE) n.1303/2013 del 17/12/2013, ANPAL procederà al recupero delle somme indebitamente percepite secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni nazionali. ENM si impegna altresì a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendone informata ANPAL, su eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovesse interessare le operazioni cofinanziate e collaborare alla tutela degli interessi di ANPAL.

ARTICOLO 11 Monitoraggio e valutazione

In attuazione dell'art. 7 "Monitoraggio" dell'Accordo trasmesso con nota n.prot.77 del 20 novembre 2020, al fine di consentire il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del progetto "YES I start up







- Formazione per l'Avvio d'Impresa"- Annualità 2012/2022, ENM, con cadenza trimestrale, dovrà fornire all'AdG tutte le informazioni relative all'attuazione del progetto, ovvero:
 - le informazioni, anche mediante l'utilizzo del SIGMA_{GIOVANI}, sui risultati, sugli effetti prodotti e sui giovani raggiunti per la valorizzazione degli indicatori del Programma ed ogni informazione richiesta sulle attività di progetto;
 - tutta la documentazione relativa allo stato di avanzamento degli interventi, necessaria in particolare per l'elaborazione del Piano di valutazione del Programma, della Relazione di Attuazione Annuale e della Relazione di Attuazione Finale del PON;
 - ogni informazione necessaria richiesta dagli organi preposti alla supervisione del Programma.

ARTICOLO 12 Comunicazioni ufficiali di progetto

ENM è tenuto a dare adeguata pubblicità al finanziamento concesso. In particolare ENM dovrà osservare quanto previsto per l'utilizzo dei loghi da riportare su tutta la documentazione, secondo le indicazioni rese disponibili da ANPAL.

Tutte le comunicazioni relative al Progetto dovranno essere inviate ad ANPAL e dovranno essere redatte includendo i seguenti riferimenti: Fondo di finanziamento PON, Decreto di Finanziamento, Progetto, Annualità.

ARTICOLO 13 Utilizzo di materiale cartaceo ed informatico

L'eventuale utilizzo del materiale cartaceo ed informatico elaborato da ENM nell'ambito delle attività di cui al presente Atto per usi ad esse non strettamente legati dovrà essere autorizzato da ANPAL.

ARTICOLO 14 Rispetto dei principi orizzontali

L'ENM si impegna a promuovere il rispetto della parità di genere e delle pari opportunità nella gestione e nella realizzazione delle attività del progetto. L'ENM è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'ENM si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e alla zona di svolgimento delle attività.

ARTICOLO 15
Divieto di cumulo







L'ENM garantisce di non percepire contributi, finanziamenti, o altre sovvenzioni, comunque denominati, da organismi pubblici per le azioni relative al progetto presentato e si impegna altresì a garantire il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla chiusura delle attività.

ARTICOLO 16 Rinvio

Qualsiasi modifica alle modalità di realizzazione delle attività di cui al presente atto dovrà essere preventivamente autorizzata da ANPAL su espressa richiesta di ENM pena il mancato riconoscimento dei relativi costi.

Per quanto non previsto dal presente atto si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e comunitaria. Si fa altresì rinvio all'Accordo sottoscritto tra l'ANPAL e l'ENM e trasmesso con nota prot. 4328 del 9 aprile 2018.

ARTICOLO 17 Disposizioni finali

Il presente decreto sarà pubblicato nella sezione dedicata prevista nel sito internet dell'ANPAL www.anpal.gov.it

ROMA, addì

Avv. Paola Nicastro (documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005)